



PROPOSTE UIL

PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

PER LA EMERGENZA CALORE

Il Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98, “Emergenza Climatica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2023, non introduce nessun miglioramento all’attuale situazione, invita solamente le Parti Sociali a realizzare intese sul merito, con la possibilità di un successivo recepimento normativo.

A tal fine riteniamo utile proporre di seguito alcuni elementi che potrebbero essere inseriti nelle eventuali intese tra le Parti Sociali Settoriali.

Sarebbe opportuno istituire appositi Comitati a livello nazionale, regionale, territoriale che affrontino ai diversi livelli il tema.

A questi livelli dovranno essere definiti i criteri per la previsione delle situazioni climatiche critiche a partire dall’utilizzo del sito WORKCLIMATE:

<https://www.workclimate.it>

Dovranno essere poi diffuse le informazioni in riferimento agli altri siti istituzionali del Ministero della Salute e dell’INAIL.

<https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp>

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/stress-termico.html?id1=6443196213535#anchor>

Dovranno essere definite le modalità di richiesta di intervento degli Organi di Vigilanza da parte delle persone lavoratrici nelle situazioni di emergenza e di non rispetto delle norme basilari di sicurezza per l'emergenza caldo.

Inoltre, dovranno essere definite le modalità di intervento per i casi di emergenza (malori, incidenti, ecc.).

A livello aziendale - sul modello dei Comitati COVID - dovrà essere costituito uno specifico Comitato composto da:

- DdL
- RSPP
- MC
- RLS/RLST/RLS di Sito
- RSA/RSU
- Resp. Relazioni Industriali
- Ecc.

In questi Comitati devono essere valutate prioritariamente:

- le azioni informative e formative da realizzare per tutte le persone lavoratrici interessate, con particolare attenzione per i **PREPOSTI**;
- le possibili modifiche della organizzazione del lavoro;
- le modalità per la interruzione delle attività durante le ore più calde riprogrammando l'attività stessa ove possibile in altri orari;

- la programmazione di cambi mansioni e riduzione delle esposizioni al calore per le persone lavoratrici “fragili”;
- i DPI e il vestiario idoneo da utilizzare in situazioni di alte temperature;
- la messa a disposizione di acqua e liquidi per reintegrare i minerali e le vitamine per tutte le persone lavoratrici interessate.

Dal confronto tra DdL, RSPP, MC e RLS/RLST dovranno essere aggiornati immediatamente i Documenti di Valutazione del Rischio Aziendali.

La valutazione del rischio, di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 81/08, deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 180 in materia di microclima. Così, il suo aggiornamento e il relativo documento, ai sensi dell'art. 29 del medesimo Decreto Legislativo.

Dovranno essere aggiornati anche i PSC e POS nell'ambito del Titolo IV del Decreto medesimo.

Nella Valutazione del Rischio “microclima” dovranno essere tenute in considerazione le Linee Guida INAIL (vedi Allegato 1 – vedi anche Manuale PerCorsi di Sicurezza UIL “Il Microclima”).

Nell'ambito dell'aggiornamento del DVR dovranno essere considerati nello specifico anche i seguenti fattori di rischio per le persone lavoratrici interessate:

- età;
- genere;
- lavoratrici in stato di gravidanza;
- provenienza da altri paesi;
- tipologia contrattuale.

Sempre nell'ambito della integrazione del DVR dovrà essere previsto un incremento della sorveglianza sanitaria nei mesi più caldi per le persone lavoratrici "fragili" e per quelle che svolgono attività pesanti.

All.to

DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023, n. 98 Gazzetta Ufficiale